

La nomina del trustee non cambia i termini della prescrizione

CASSAZIONE

Il conteggio dei tempi parte dal momento della sua costituzione

Antonio Iorio

La sottrazione fraudolenta mediante la costituzione di un trust si commette al momento della sua costituzione e quindi i termini prescrizione decorrono da tale data a nulla rilevando che, a causa della morte dell'originario trustee, successivamente ne sia subentrato un altro.

A fornire questa interessante indicazione è la Corte di Cassazione sezione 3 penale, con la sentenza 37469 depositata ieri.

A un contribuente veniva contestato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte previsto e punito dall'articolo 11 del dlgs 74/2000 per aver costituito simulatamente un trust al fine di segregare i propri beni per eludere l'azione esecutiva del fisco.

Si ricorda che in base a tale norma è penalmente perseguibile (nei casi più gravi reclusione da un anno a sei anni) chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o Iva ovvero interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare superiore 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il Gip disponeva il sequestro preventivo dei beni conferiti dal contribuente nel trust.

Il provvedimento era impugnato innanzi al tribunale del riesame che accoglieva il gravame. In particolare il delitto contestato era ritenuto prescritto per il decorso dei previsti termini calcolati a partire

dalla costituzione del trust.

Avverso detta decisione il pm ricorreva per Cassazione, lamentando, in estrema sintesi, che il tribunale non avesse considerato una circostanza determinante ai fini del calcolo della prescrizione: dopo circa 10 anni dalla costituzione, era morto l'originario trustee con la nomina di uno nuovo che aveva determinato l'estinzione del precedente trust.

In sostanza, secondo il pm, essendo deceduto l'originario amministratore del fondo (trustee), il trust si era estinto e quindi era cessato l'originario effetto segregativo. Il patrimonio destinato ad alimentare il fondo era così rientrato nella disponibilità dell'indagato. Con la successiva nomina del nuovo trustee si era determinato un nuovo e autonomo organismo. Ne conseguiva che i termini prescrizione non dovessero decorrere (cosiddetto dies a quo) dall'originaria costituzione del trust ma dalla nomina del nuovo amministratore.

La Cassazione ha respinto il ricorso. Secondo i giudici di legittimità, l'eventuale lesione dell'interesse tutelato dalla norma si era in realtà verificato all'atto della costituzione del trust senza che la sostituzione del trustee, espressamente prevista e disciplinata dall'atto costitutivo, potesse aver determinato un'ulteriore lesione.

Inoltre, la nuova nomina non faceva venir meno l'unicità del rapporto originariamente costituito.

In conclusione, la segregazione dei beni nel trust deve essere fatta risalire alla sua costituzione e la nuova nomina non ha in alcun modo influito.

I termini prescrizione devono pertanto decorrere da tale data e quindi, nella specie, il reato contestato deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

